Région Autonome Vallée d'Aoste — Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato territorio e ambiente
Dipartimento territorio e ambiente
Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1865 in data 02.05.2011

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ I.V.I.E.S. SPA, DI PONTEY, ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R5 E R13) NEL SITO UBICATO IN COMUNE DI PONTEY, LOCALITA' CRETAZ BOSON 13, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/2006.

Il Capo del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti:

- Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la Parte Quarta;
- richiamato il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" in vigore relativamente alle attività di recupero soggette a procedure semplificate, sino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 214, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;
- richiamata la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 in materia di valutazione di impatto ambientale;
- considerato che le autorizzazioni alle operazioni di recupero di rifiuti, non soggette a procedura semplificata, sono rilasciate dalla Regione competente per territorio, così come previsto dall'articolo 208, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- considerato che la Regione rilascia l'autorizzazione alla gestione di rifiuti in conformità alle prescrizioni riportate agli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 152/2006, e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'articolo 178;
- vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni;
- richiamata la nota del 25 gennaio 2011 trasmessa dalla Società I.V.I.E.S. SpA, di Pontey, ed acquisita agli atti dell'Amministrazione Regionale in data 27 gennaio 2011, con prot. n. 981/TA, con la quale si richiede l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R5 e R13) dei rifiuti non pericolosi con i seguenti codici CER: 17 03 02 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01) per una quantità annua trattabile e massima stoccabile pari a 10.000 ton., 17 01 07 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06) per una quantità annua trattabile e massima stoccabile pari a 1.500 ton. e 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03) per una quantità annua trattabile e massima stoccabile pari a 3.000 ton. Con riferimento al rifiuti non pericoloso con codice CER 17 03 02 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01), si richiede la possibilità del riutilizzo diretto senza il trasporto del medesimo al deposito di stoccaggio temporaneo;

- considerate le risultanza della Conferenza dei Servizi convocata in data 23 febbraio 2011, con nota prot. n. 2045/TA, e riunitasi in sede istruttoria in data 3 marzo 2011 nel corso della quale si sospende l'istruttoria per un periodo pari a 30 (trenta) giorni, al fine di poter verificare la compatibilità dell'attività per la quale si richiede l'autorizzazione con i vincoli territoriali ed ambientali nonché con quelli relativi all'esondabilità;
- richiamata la nota del 10 marzo 2011, con prot. n. 2388/DDS, trasmessa dal Servizio gestione demanio e risorse idriche ed acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 11 marzo 2011, con prot. n. 2766/TA, con la quale si comunica che gli impianti sono situati su terreni posti a monte del ponte esistente e pertanto non sono soggetti ad esondazione, mentre per quelli posti a valle del sopracitato ponte è opportuno limitarne l'utilizzo a deposito, imponendo il vincolo che i materiali ivi depositati siano posti ad una distanza non inferiore a 10 (dieci) metri dalle attuali sponde della Dora Baltea;
- richiamata la nota dell'11 marzo 2011 trasmessa dalla Società I.V.I.E.S. SpA, di Pontey, ed acquisita agli atti dell'Amministrazione Regionale in data 18 marzo 2011, con prot. n. 2971/TA, con la quale si richiede un'integrazione alla richiesta di autorizzazione del 25 gennaio 2011 sopracitata, aggiungendo le operazioni di recupero (R5 e R13) del rifiuto non pericoloso con codice CER 12 01 17 (materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 06) per una quantità annua trattabile e massima stoccabile pari a 350 ton., ed alla quale si allega il relativo rapporto di prova;
- considerate le risultanze della Conferenza dei Servizi convocata in data 24 marzo 2011, con nota prot. n. 3152/TA, e riunitasi in sede decisoria in data 30 marzo 2011, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui in oggetto con la prescrizione che il rifiuto non pericoloso con codice CER 12 01 07 (materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 06) potrà essere conferito nell'impianto autorizzato solo se, per ogni partita, sarà accompagnato dal certificato di caratterizzazione finalizzato a dimostrare i valori di concentrazione dei diversi contaminati da eseguirsi in conformità a quanto previsto all'allegato 5, titolo V, parte IV del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., e che l'attività sia conforme alla certificazione ambientale del Comune di Pontey;
- considerato che le operazioni di recupero di cui trattasi non rientrano nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 152/2006 e del DM 5 febbraio 1998, e che è quindi necessario seguire le procedure di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 2158 del 25 luglio 2008, concernente la definizione delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione della DGR 1998/2008: la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per i conferimento dei relativi incarichi, come modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 521 in data 27 febbraio 2009, 1560 in data 5 giugno 2009 e 310 in data 11 febbraio 2011;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 734 in data 19 marzo 2010 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale di terzo livello alla sottoscritta;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

DECIDE

1) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 208 del citato decreto legislativo 152/2006, la Società I.V.I.E.S. SpA, con sede legale in Comune di Pontey, località Cretaz Boson 13, all'esercizio delle operazioni di recupero (R5 e R13) dei rifiuti non pericolosi con codice CER 17 03 02 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01) per una quantità annua trattabile e massima stoccabile pari e 10.000 ton., CER 17 01 07 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06) per una quantità annua trattabile e massima stoccabile pari a 1.500 ton., CER 17 09 04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03) per una quantità annua trattabile e massima stoccabile pari a 3.000 ton. e CER 12 01 07 (materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 06), nel sito ubicato in Comune di Pontey, località Cretaz Boson, (foglio n. 4 – mappali vari);

2) di stabilire che il rifiuto non pericoloso con codice CER 17 03 02 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01) potrà essere riutilizzato direttamente senza il trasporto dello stesso al deposito di stoccaggio temporaneo, per una quantità annua trattabile pari a 10.000 ton.;

3) di stabilire che il rifiuto non pericoloso con codice CER 12 01 07 (materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 06) potrà essere conferito presso l'impianto in oggetto solo se, per ogni partita, sarà accompagnato dal certificato di caratterizzazione finalizzato a dimostrare i valori della concentrazione dei diversi contaminati da eseguirsi in conformità a quanto previsto all'allegato 5, titolo V, parte IV del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i;

4) di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 1) del presente provvedimento è rilasciata per 10 (dieci) anni a partire dalla data del presente provvedimento;

5) di stabilire che l'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:

   a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di recupero dovranno posizionare lungo il perimetro dei terreni interessati dalla bonifica i picchetti quotati relativi alle sezioni ed al profilo di progetto, concordato preventivamente con la competente Stazione forestale i tempi e le modalità di posizionamento degli stessi;
   b) in fase di esercizio le aree di recupero dei rifiuti dovranno essere rese inaccessibili alle persone non autorizzate;
   c) dovranno essere irrigati i cumuli di materiale polverulento e le superfici soggette a ripristino, ogni qualvolta si manifestino condizioni meteo – climatiche favorevoli allo sviluppo delle polveri diffuse;

d) le attività autorizzate devono essere eseguite senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, così come prescritto all'articolo 178 del decreto legislativo 152/2006;
e) i soggetti gestori dovranno tenere presso l'impianto un registro di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni; dalla data di attivazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI istituito con il DM 17 dicembre 2009, dovranno, altresì, essere rispettate, quanto previste, tutte le modalità di trasmissione per via telematica delle informazioni sulle quantità e le tipologie dei rifiuti conferiti presso l'impianto autorizzato;
f) il soggetto autorizzato alle operazioni di recupero deve presentare annualmente la comunicazione dei rifiuti prevista dalla legge del 25 gennaio 1994, n. 70, così come richiamato all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;
g) i rifiuti conferiti devono essere regolarmente accompagnati dal formulario di identificazione nei casi previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 152/2006;
h) al termine dei lavori, il Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti dell'Assessorato territorio ambiente effettuerà un sopralluogo;

6) di stabilire che la Società autorizzata deve assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli articolo 189, 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006;

7) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 269, di cui alla parte V del decreto legislativo 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni, la ditta autorizzata alla produzione di emissioni diffuse di polveri in atmosfera derivanti dall'esercizio autorizzato con il presente provvedimento, con l'obbligo del rispetto delle prescrizioni riportate alla parte I, allegato 5 alla citata parte V del decreto legislativo 152/2006, sopra richiamato, in particolare deve essere rispettata la prescrizione di cui al punto 2), lettera c) del presente provvedimento;

8) di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 7) del presente provvedimento è rilasciata per 10 (dieci) anni a partire dalla data del provvedimento dirigenziale di accettazione delle garanzie finanziaria di cui al punto 9) della presente autorizzazione. Ai fini dell'esecuzione del controllo di accertamento di cui al comma 6 dell'articolo 269 del decreto legislativo 152/2006 sopra richiamato, la messa in esercizio del recupero ambientale si intende avviata a decorrere dalla data del provvedimento dirigenziale di accettazione delle garanzie finanziarie e la messa a regime è immediata dalla messa in esercizio dello stesso;

9) di stabilire che la ditta autorizzata deve provvedere, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica della presente autorizzazione, alla presentazione della stipulazione della garanzia finanziaria ai sensi all'art. 208, comma 11, lettera g), del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, e della deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata con la presente autorizzazione decorre dalla data del provvedimento dirigenziale di approvazione delle garanzie finanziarie stesse. L'importo da garantire per l'esercizio di operazioni autorizzate è pari a euro 207.900,00 (duecentosettemilanovecento/00) ed è calcolato secondo le sotto riportate modalità:

- quantità rifiuti 10000 ton x 14 euro + 1500 ton x 14 euro + 3000 ton x 14 euro + 350 ton x 14 euro = 207.900 euro;

10) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 269, comma 6, sopra richiamato l'Autorità competente effettuerà un controllo di accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime;

11) di stabilire che per tutto quanto non indicato nella presente deliberazione si fa espresso riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo 152/2006;

12) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dal decreto legislativo 152/2006;

13) di stabilire che la presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi, nonché l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti autorizzativi da parte degli organi competenti in ordine ad altre leggi vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di urbanistica ed agli eventuali vincoli di natura pubblicistica;

14) di stabilire che l'autorizzazione all'attivazione del recupero diretto dei rifiuti di cui al presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli organi regionale e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità;

15) di stabilire che in esecuzione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, il Comune deve provvedere, qualora necessiti, ad aggiornare il proprio Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) ed a trasmettere i relativi elaborati in formato elettronico (SHAPE o DWG) alla Direzione Pianificazione Territoriale al fine di consentire l'aggiornamento su base cartacea e digitale del PRGC stesso;

16) di stabilire che il Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti notifichi il presente provvedimento alla Società interessata, al Sindaco del Comune di Pontey, agli Assessorati Regionali competenti, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta, ai Servizi competenti dell'U.S.L. della Valle d'Aosta, al Comitato Nazionale dell'Albo dei gestori ambientali, alla sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, alla stazione forestale competente per territorio all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed al bollettino ufficiale regionale per la pubblicazione del presente provvedimento;

17) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE
- Ines MANCUSO -

IL CAPO SERVIZIO
- Ines MANCUSO -

MARCA DA BOLLO
€14,62

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Direzione programmazione e bilanci - Ufficio Bilancio

Variazione in diminuzione: □ prenotata □ esecutiva

anno 2011	anno 2012	anno 2013	capitolo	richiesta	n° var. cap.	n° var. rich.
€	€	€				
€	€	€				
€	€	€				

Variazione in aumento: □ prenotata □ esecutiva

anno 2011	anno 2012	anno 2013	capitolo	richiesta	n° var. cap.	n° var. rich.
€	€	€				
€	€	€				
€	€	€				

Verifica di regolarità contabile della variazione in data _____ ai sensi del punto 3 lett. c) della DGR 3580 del 23 dicembre 2010.

L'incaricato _____ Il Funzionario incaricato _____

Direzione finanze e tributi -Ufficio Entrate

□ **Accertamento n.** _____ Anno _____ Capitolo _____ Richiesta _____ Importo _____

L'incaricato _____

Servizio Gestione Spese – Ufficio impegni

□ **Registrazione a fondo impegnato** P.D. _____ D.G.R. _____

(anno _____ capitolo _____ frazionamento d'impegno _____ importo _____)

(anno _____ capitolo _____ frazionamento d'impegno _____ importo _____)

□ **Prenotazione impegno N°** _____

Anno _____ Capitolo _____ Richiesta _____ importo _____

Anno _____ Capitolo _____ Richiesta _____ importo _____

□ **Impegno : collegato a prenotazione (si) n.** _____ / **(no)**

Capitolo _____ Richiesto _____ Pluriennale (si) _____ / (no)

anno _____ Impegno n. _____ importo _____

Capitolo _____ Richiesta _____ Pluriennale (si) _____ / (no)

anno _____ Impegno n. _____ importo _____

□ **Registrazione modifiche imputazione** _____

□ **Registrazione economia** _____

X **Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità contabile** 13/4/2011 L'incaricato Ilia ALBANESE

VISTO per regolarità contabile in data _____ ai sensi dell'art. 45 della l.r. 30/2009.

Il Funzionario Incaricato _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
- Dott. Massimo BALESTRA -

Aosta,

Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici

Aosta, 03 MAG 2011

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO